

**NUOVE RELAZIONI  
SINDACALI  
CCNL 2019/21**

**CONTRATTO D'ISTITUTO**



**Contesto normativo**



**Soggetti della contrattazione e struttura del contratto**



**I passi fondamentali della contrattazione**



**Accordo/mancato accordo e decorrenza del contratto**



## **CCNL 2006/09 settore «scuola». (Tuttora in vigore nelle parti non modificate dal CCNL 2019/21)**

- ✓ **art. 1 comma 16 CCNL 2019/21:** *«Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative».*

## **CCNL 2019/21 «Disposizioni comuni» (sostituiscono integralmente il CCNL 2016/18)**

- ✓ **artt. 1-29:** disposizioni per l'intero «comparto» (*Scuola, AFAM, Università e Aziende ospedaliero-universitarie; Istituzione ed enti di ricerca e sperimentazione*)  
- es. unioni civili, transizione di genere, lavoro a distanza e da remoto ecc.

## **CCNL 2019/21 settore Scuola (integra e, in alcune parti sostituisce integralmente il CCNL 2006/09, mentre sostituisce integralmente il CCNL 2016/18)**

- ✓ **artt. 30-80:** *es. attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, permessi del personale ATA, permessi e ferie del personale a tempo determinato...*

## Art. 7 c. 5 D. Lgs. 165/2001

- ✓ *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".*

## Art. 40 D. Lgs. 165/2001

- ✓ *«...La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance».*

## **CCNL 2019/21 «Relazioni sindacali» (che sostituiscono integralmente il CCNL 2016/18 che a sua volta aveva disapplicato il CCNL 2006/09 nella parte relativa alle relazioni sindacali).**

- ✓ **art. 4-9: Parte comune Istruzione e Ricerca.** L'art. 8, in particolare, specifica che *«...Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale»*
- ✓ **art. 30: Settore «Scuola»** in cui sono indicate tutte le materie di informativa, confronto e contrattazione a livello di istituzione scolastica e in cui è anche specificato che *"La contrattazione collettiva integrativa [...] è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte".*

## DIRIGENTE SCOLASTICO

- Partecipa direttamente alla trattativa (**non può delegare suoi collaboratori**).

**Nota bene:** Se il dirigente si dovesse assentare per un lungo periodo, la Direzione scolastica regionale dovrà nominare un reggente o un sostituto autorizzato a condurre la trattativa (097/2016 Orientamento Applicativo ARAN).

## LA RSU (3 O PIÙ MEMBRI – ORGANISMO UNITARIO) \*

- Eletta dal personale della scuola.

## RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI

- Segretari provinciali e/o soggetti da loro delegati, **con atto formale**, a rappresentare la sigla sindacale.
  - ✓ Partecipano alla trattativa con gli stessi poteri delle RSU.
  - ✓ Possono costituire all'interno delle istituzioni scolastiche un terminale associativo e delegarlo, **con atto formale**, a partecipare alla contrattazione di istituto. In questi casi il terminale associativo diventa un dirigente sindacale (art. 3, c.1 CCNQ 4 dicembre 2017).

*\* In caso di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale o creazione di nuove istituzioni scolastiche) i rappresentanti della RSU restano in carica, **in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato.***

*La RSU sarà formata **da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento.** Gli stessi continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica dove sono transitati, **anche in deroga al numero dei componenti.***

*Resta ferma la decadenza della RSU qualora nell'istituzione scolastica il numero dei rappresentanti sia inferiore a due.*

## LE NOVITÀ SUI TEMPI DELL'«INFORMAZIONE» E DEL «CONFRONTO»

### INFORMAZIONE

Il Dirigente scolastico trasmette, **in forma scritta e in modo puntuale (novità rispetto al CCNL 2016/18)**, alla RSU ed ai sindacati provinciali dati ed elementi conoscitivi relativi alla contrattazione, compresa la scheda delle risorse finanziarie disponibili (*economie al 31 agosto dell'a.s. precedente e finanziamenti per l'anno scolastico di riferimento*). L'informazione è data in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e **comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno (novità rispetto al 2016/18)**.


### CONFRONTO

- ✓ **richiesto dal Dirigente Scolastico:** il Dirigente Scolastico, **contestualmente all'avvio dell'informazione (novità rispetto al CCNL 2016/18)**, può proporre alla RSU ed ai sindacati provinciali la richiesta di confronto.
- ✓ **richiesto da RSU e Sindacati:** a seguito dell'informazione ed entro 5 gg. successivi, le RSU e i sindacati provinciali possono chiedere il confronto (se non già chiesto dal Dirigente Scolastico). In questo caso il Dirigente Scolastico deve convocare l'incontro.

***In entrambi i casi il periodo del confronto non può essere superiore a 10 gg. (novità rispetto al CCNL 2016/18)***. Al termine del confronto è redatto un verbale che deve contenere la sintesi degli incontri e delle posizioni emerse. Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## STRUTTURA PRINCIPALE



# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## Clausole circa tempi e modalità Suggerimenti

### Alcune delle clausole da inserire nel contratto

- ✓ Il presente contratto ha valore triennale e dispiega i suoi effetti giuridici per gli anni scolastici ....., fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
- ✓ Il presente contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- ✓ Il presente contratto è **modificabile, previo accordo scritto, in qualunque momento anche su richiesta di una sola delle parti.**
- ✓ Resta comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

## **CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO**

### **Clausole circa tempi e modalità Suggerimenti**

- ✓ Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, **con almeno cinque giorni di anticipo.**
- ✓ L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata **in forma scritta e deve contenere le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.**
- ✓ L'invio preventivo della documentazione inerente **l'o.d.g. di ogni riunione, avviene di norma almeno 5 gg. prima e comunque non più tardi di 2 giorni prima.**
- ✓ Modalità di accreditamento e criteri di composizione delle delegazioni trattanti: Il TAS, una volta accreditato resta vigente fino ad eventuale revoca o sostituzione; Il numero massimo di componenti per ogni OO.SS. è **di ... in** ogni incontro, RSU escluse.

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## I PASSI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE

### ➤ INFORMAZIONE NON OLTRE IL 10 DI SETTEMBRE

Il Dirigente scolastico trasmette, **in forma scritta e in modo puntuale (novità rispetto al CCNL 2016/18)**, alla RSU ed ai sindacati provinciali dati ed elementi conoscitivi relativi per il confronto e la contrattazione integrativa, compresa la scheda delle risorse finanziarie disponibili (*economie al 31 agosto dell'a.s. precedente e finanziamenti per l'anno scolastico di riferimento*). L'informazione è data in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e **comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno (novità rispetto al 2016/18)**.

### ➤ EVENTUALE CONFRONTO

- ✓ Il Dirigente Scolastico, **contestualmente all'avvio dell'informazione**, può proporre alla RSU ed ai sindacati provinciali la richiesta di confronto.
- ✓ RSU e Sindacati, a seguito dell'informazione ed entro 5 gg. successivi, **possono** chiedere il confronto (se non già chiesto dal Dirigente Scolastico). In questo caso il Dirigente Scolastico deve convocare l'incontro.

***In entrambi i casi il periodo del confronto non può essere superiore a 10 gg. (novità rispetto al CCNL 2016/18).***

Al termine del confronto è redatto un verbale che deve contenere la sintesi degli incontri e delle posizioni emerse.

Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## I PASSI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE

### ➤ APERTURA TRATTATIVA ENTRO IL 15 SETTEMBRE E CONCLUSIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Il **Dirigente Scolastico deve** convocare le RSU e sindacati provinciali/delegati (ed eventuali TAS) per l'avvio della contrattazione entro il **15 settembre**. La sessione negoziale non può comunque protrarsi oltre il **30 novembre**.

### ➤ INVIO AI REVISORI DEI CONTI DELL'IPOTESI DI CONTRATTO

L'**ipotesi di contratto integrativo eventualmente sottoscritta dalle parti** definita dalle parti, con la relazione illustrativa e quella tecnica, **è inviata ai Revisori dei Conti entro 10 gg.** dalla sottoscrizione.

**N.b.**

- ✓ in caso di **assenza del collegio dei revisori** non è possibile ultimare la procedura di contrattazione;
- ✓ il controllo dei revisori riguarda **esclusivamente** la compatibilità e la certificazione alle norme di legge e contrattuali di riferimento. Il collegio, per esempio, non ha nessuna competenza sul controllo dei criteri pattuiti per l'assegnazione delle risorse.

### ➤ SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO

In caso di **rilevi** dei Revisori dei Conti la trattativa si riprende entro **5 gg.** Trascorsi **15 gg.** senza rilievi, il Dirigente scolastico **procede** con RSU e sindacati alla **sottoscrizione definitiva** del contratto. Il testo sottoscritto viene inviato all'ARAN ed al CNEL **entro 5 gg.** dalla sottoscrizione.

# *CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO*

## *I PASSI FONDAMENTALI DELLA CONTRATTAZIONE*

### *ULTERIORI ADEMPIMENTI*

A corredo del contratto integrativo la scuola, redige una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (**circolare RGS n. 25 del 19/07/2012**). Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo, collegio dei revisori dei conti ecc. (**art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs165/2001**).

- **Relazione illustrativa del DS:** relativa agli aspetti procedurali, alla sintesi del contenuto del contratto e delle risorse, alle finalità didattiche e organizzative, agli obiettivi di miglioramento ecc... e che la contrattazione si è svolta sulle materie previste, con le procedure e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali
- **Relazione tecnico-finanziaria DSGA:** a corredo del Contratto Integrativo d'Istituto, redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria da parte dei competenti organi di controllo.

## **CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO**

### **QUANDO L'ACCORDO È VALIDO**

L'art. 43, comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001 (*che stabilisce la validità del contratto se aderiscono i sindacati che rappresentano almeno il 51% dell'area contrattuale*) vale solo per i contratti nazionali e non si applica per la contrattazione di istituto.

**Occorre cercare di definire un testo condiviso dalla maggior parte dei contraenti.**

## CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

### QUANDO L'ACCORDO È VALIDO

D.L.vo  
150/2009  
(c.d. "Riforma  
Brunetta")



Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipula del contratto integrativo ed al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, l'amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione".


D.L.vo  
75/2017  
(c.d. "Riforma  
Madia")



Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di **correttezza e buona fede** fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## TEMPI E MANCATO ACCORDO (ATTO UNILATERALE)



# *CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO*

## *TEMPI E MANCATO ACCORDO (ATTO UNILATERALE)*

Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, la deliberazione unilaterale non può essere assunta prima che siano trascorsi 45 giorni dall'inizio della sessione negoziale che può essere protratta di ulteriori 45 giorni

Criteri sulla ripartizione delle risorse economiche:

- **FIS**
- **BONUS**
- **ALTRI COMPENSI ACCESSORI**

Qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate

Criteri generali di carattere normativo:

- **SICUREZZA**
- **FORMAZIONE**
- **FLESSIBILITÀ**
- **DIRITTI SINDACALI**
- **DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE**
- **INNOVAZIONI TECNOLOGICHE**

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## DECORRENZA DEL CONTRATTO

### ACCORDO RAGGIUNTO

L'ipotesi di contratto di istituto, corredata di relazione illustrativa del DS e di relazione tecnico-finanziaria a firma del DSGA, **viene trasmessa entro 10 giorni** (non più 5 giorni dall'intesa, come nelle precedenti contrattazioni) ai revisori dei conti per espletare il solo controllo sulla compatibilità dei costi. In assenza del collegio dei revisori non è possibile ultimare la procedura di contrattazione, in tali casi, la scuola deve sollecitare la nomina del collegio all'USR.

RILIEVI SÌ?

Se entro 15 giorni giungono rilievi  
la trattativa deve essere ripresa  
entro 5 giorni

RILIEVI NO?

Trascorsi 15 giorni senza rilievi si passa alla  
sottoscrizione definitiva del contratto

# CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

## ULTERIORI ADEMPIMENTI

ULTIMO ADEMPIMENTO



Il testo del contratto integrativo viene trasmesso, per via telematica ed entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, all'**ARAN** e al **CNEL**

***SOLO PER GLI ISTITUTI CON PIÙ DI 200 DIPENDENTI***

L'amministrazione scolastica trasmette entro **10 giorni** l'ipotesi di contratto integrativo, corredata da un'apposita relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, al **Dipartimento della funzione pubblica** e alla **Ragioneria generale dello Stato**, che ne accertano congiuntamente, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria.